

Stato sulla Sicignano-Lagonegro non sarà corrisposto alcun pedaggio ».

PRESIDENTE. Ma non è possibile votare gli articoli a questo modo. Ella, onorevole Camera, ha letto delle parole, che nel testo, che ho sott'occhio, non ci sono. Mandino l'emendamento.

CHIMIRRI, *relatore*. Domanderei che si sospendesse questo articolo finchè fosse concordato.

PRESIDENTE. Bisogna votare sopra una formula esatta! La indichino.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. La formula esatta è quella letta dall'onorevole Camera.

PRESIDENTE. Sta bene: allora metto a partito l'articolo 6 nella formula che la Camera ha udito.

(È approvato).

Art. 6 bis.

Nelle Calabrie, su domanda delle provincie, il concessionario sarà obbligato di fare le opere necessarie per adattare i ponti delle linee ferroviarie al passaggio dei veicoli e dei pedoni.

Il maggior compenso per le opere occorrenti sarà determinato inappellabilmente dal ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La decisione del ministro è sostituita pure al giudizio degli arbitri, di che è parola negli articoli 64 e 65 della legge sulla Basilicata 31 marzo 1904, n. 140.

Per la Basilicata, restando fermo il disposto degli articoli 64 e 65 della legge 30 marzo 1904, n. 140, nei casi ivi indicati, al giudizio degli arbitri è sostituito il giudizio del ministro come al comma precedente.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CHIMIRRI, *relatore*. Sull'emendamento della Commissione?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. In complesso l'accetto, purchè sia tolto l'affidamento dell'arbitrato al ministro, perchè evidentemente il costituire una delle parti arbitre non è possibile.

CHIMIRRI, *relatore*. La formula sarebbe questa: « Il maggior compenso per le opere occorrenti, udite le parti, sarà determinato da arbitri ».

PRESIDENTE. L'onorevole Mendaia ha presentato un emendamento firmato anche dagli onorevoli Turco, Dagosto, Zaccagnino, Faranda, La Via, Ridola, Venzi, Berenga, Leonardo Bianchi:

Art. 6-bis.

*Che occorrendo, si fa proprio dai soprascritti:*

*Al secondo comma, dopo le parole: ministro dei lavori pubblici, aggiungere: sentite le parti.*

Ha facoltà di parlare.

MENDAIA. La Commissione ed il ministro hanno incluso nell'articolo il mio emendamento e cioè l'aggiunta: « sentite le parti », e per tal verso non ho nulla da dire. Prego però l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di mantenere la disposizione con cui si affida al ministro ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici il compito di giudicare inappellabilmente delle controversie sui compensi da pagarsi per i ponti promiscui al concessionario della ferrovia.

A parte ogni considerazione sui pericoli dei giudizi arbitrari, ognuno sa che passano degli anni prima di ottenere un lodo, che spesse volte viene annullato dai tribunali ordinari. Ed è appunto per evitare codesti indugi ed anche le enormi spese di liti, che io propongo di lasciare arbitro il ministro sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

TURCO. Chiedo di parlare per associarmi alle considerazioni dell'onorevole Mendaia, osservando che, se non si vorrà accettare l'emendamento, si incorrerà negli stessi inconvenienti già deplorati per la legge della Basilicata.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Non insista, onorevole Turco. Non posso accettare l'emendamento. La modificazione l'abbiamo concordata, e se ella crede di insistere, domandi il voto della Camera. Non si può affidare al ministro l'arbitrato: non si troverebbero più i concessionari.

TURCO. Non insisterò, ma ripeto, che si incorrerà negli stessi inconvenienti già deplorati per la legge sulla Basilicata. L'esperienza ci ammaestra.

PRESIDENTE. Metto a partito dunque l'emendamento della Commissione accettato dal Governo e di cui do lettura:

« In mancanza di accordo, il maggior compenso sarà determinato da arbitri ».

Questo unico comma sostituisce il secondo, il terzo, il quarto comma che restano soppressi.

Metto a partito l'intero articolo 6-bis così modificato.

(È approvato).